



# Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 61 del 20/07/2024

**Oggetto: AGGIORNAMENTO TARIFFE TARI ANNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno **venti** del mese di **Luglio** alle ore **09:23** nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale a seguito di **convocazione prot. 690 R.E. del 16.07.2024**, ha luogo la riunione del Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria di 1^ convocazione.

Presiede la seduta: **AVV. FRANCESCO CARDONE** nella qualità di Presidente.

E' presente il Sindaco **AVV. GIUSEPPE RANUCCIO** e sono presenti i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario Generale di seguito riportato

N.Ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	CARDONE FRANCESCO	X	
2	SPAMPINATO GIANLUCA	X	
3	MAURO ANDREA	X	
4	CAMERA SAVERIO	X	
5	TEDESCO FRANCESCANTONIO	X	
6	FILIPPONE ROBERTO *	X	
7	VIRGILLITO ANTONIO		X
8	LA CAPRIA DOMENICO	X	
9	FILIPPONE DESIDERIA		X
10	MISALE ROCCO	X	
11	PALMISANO GIANCARLO	X	
12	SORBILLI ILARIA		X
13	MELARA CARMELO		X
14	GAGLIOSTRO ANTONIETTA	X	
15	BAGALA' ANNA		X
16	BARONE GIOVANNI		X

Consiglieri Presenti n. 10 Assenti n. 6

Assiste il Segretario Generale **DOTT. ANTONIO QUATTRONE**.

Il Presidente

constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.

\* Si specifica che la presenza del Consigliere comunale Filippone Roberto è avvenuta mediante collegamento in videoconferenza "da remoto", secondo quanto previsto dall'art. 52 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. L'identità dello stesso è stata accertata dal Segretario Generale tramite l'applicativo "Google Meet".

Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.

Dato atto che gli interventi e la discussione registratasi in Aula sul presente argomento sono riportati nel Processo verbale dell'odierna seduta consiliare, redatto ai sensi dell'art. 112 e ss. del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se materialmente non allegato;

[Si dà atto che, alle ore 9.30, sono usciti dall'aula i Consiglieri Palmisano e Gagliostro e che, pertanto, risultano presenti n° 8 Consiglieri comunali oltre al Sindaco, per un totale di n° 9 componenti del Consiglio comunale (Ranuccio, Cardone, Spampinato, Mauro, Camera, Tedesco, Filippone R., La Capria, Misale)];

Richiamata la delibera di C.C. n. 109 del 28/12/2023 avente oggetto "Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2024" con la quale si prevedeva che "si proporrà al Consiglio Comunale un aggiornamento delle Tariffe TARI per l'anno 2024 a seguito della successiva revisione obbligatoria del Piano Finanziario TARI con riferimento alle annualità 2024 e 2025 per effetto della deliberazione ARERA del 03 agosto 2023 n. 389/2023/R/Rif entro il 30 aprile 2024 così come previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies della legge 25 febbraio 2022, n. 15

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Palmi non risulta definito e/o operativo l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021 sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dal Comune di Palmi con delibera di Consiglio Comunale approvata nella seduta odierna, che tra l'altro espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla

componente di costo variabile;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 26.01.2023 ed integrato e modificato con Delibera del Consiglio Comunale approvata nella seduta odierna;

Visto in particolare l'articolo 10, commi 2 e 4, del citato regolamento comunale, i quali stabiliscono, rispettivamente, che "la tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158[...]" e che "le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 13.[...]";

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di

*effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- con la legge regionale numero 10, di aprile 2022, la Regione Calabria ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (Arrical), a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147-conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente città metropolitana e/o Arrical ;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  - a) □□□□1,□□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b) □□□□2,□□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Considerato che:

- l'art. 1, co. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i.;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

Visto in particolare l'art. 8 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF che ha previsto la revisione obbligatoria del Piano Finanziario TARI con riferimento alle annualità 2024 e 2025;

Vista la deliberazione ARERA del 03 agosto 2023 n. 389/2023/R/Rif con la quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

Visto l'art. 15-ter del L. 4 luglio 2024, n. 95, rubricato “*Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva*” il quale dispone che “*per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024[...]*”

Atteso che con le tariffe che vengono approvate al momento viene assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Considerato che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate

dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo è determinata ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento Comunale sulla Disciplina della Tassa sui Rifiuti;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR (metodo tariffario dei rifiuti), i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Evidenziato che, ove dovessero essere introdotte agevolazioni/esenzioni a favore di determinate categorie di contribuenti, si potrà prevedere in futuro il recepimento di tali agevolazioni/esenzioni con successive deliberazioni;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Dato atto che:

- il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2025 così come deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta odierna espone per l'annualità 2024 un costo complessivo di € 3.752.515,00, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.02/DRFI/2020 ARERA;
- l'importo da sottoporre ad articolazione tariffaria ai sensi del D.P.R. 158/1999 deve tenere conto delle detrazioni di cui sopra pari ad € 62.625,00 e del costo relativo alle attività esterne al ciclo integrato RU € 84.860,00 per un ammontare complessivo di € 3.774.750,00;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:

- 67,02% a carico delle utenze domestiche;
- 32,98% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con D.P.R. 158/1999 e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nel sopra citato provvedimento;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di dover aggiornare le tariffe TARI relative all'anno 2024 approvate con la delibera di Consiglio Comunale n.109 del 28/12/2023", suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 31/10/2024;
- seconda rata: 30/11/2024;
- terza rata: 31/12/2024;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/10/2024;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Vista la deliberazione del C.C. n.115 del 28/12/2023 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione della G.C. n. 1 del 04/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio economico finanziario;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamati l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese (per appello nominale da parte del Consigliere Filippone Roberto e per alzata di mano da parte degli altri n° 7 Consiglieri comunali presenti oltre il Sindaco), con voti favorevoli n° 9 (Ranuccio, Cardone, Spampinato, Mauro, Camera, Tedesco, Filippone Roberto, La Capria, Misale); voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: n° 8 (Virgillito, Filippone Desideria, Palmisano, Sorbilli, Melara, Gagliostro, Bagalà, Barone);

## DELIBERA

1. La premessa e l'allegato "A" costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che:
  - il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2025 così come deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta odierna espone per l'annualità 2024 un costo complessivo di € 3.752.515,00, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.02/DRFI/2020 ARERA;
  - l'importo da sottoporre ad articolazione tariffaria ai sensi del D.P.R. 158/1999 deve tenere conto delle detrazioni di cui sopra pari ad € 62.625,00 e del costo relativo alle attività esterne al ciclo integrato RU € 84.860,00 per un ammontare complessivo di € 3.774.750,00;
  - alle tariffe TARI devono essere sommati:
    - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e/o Arrical, nella misura del 5%;
    - ✓ le componenti perequative □□□□1,□□ e □□□□2,□□, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
3. Di dare atto che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2024 trova integrale copertura nelle tariffe TARI per l'anno 2024;
4. Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, utenze domestiche e non domestiche (Allegato "A");

5. Di approvare la misura tariffaria per la TARI giornaliera determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;
6. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
  - prima rata: 31/10/2024;
  - seconda rata: 30/11/2024;
  - terza rata: 31/12/2024;
  - possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/10/2024 (scadenza della prima rata);
7. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
8. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese (per appello nominale da parte del Consigliere Filippone Roberto e per alzata di mano da parte degli altri n° 7 Consiglieri comunali presenti oltre il Sindaco), con voti favorevoli n° 9 (Ranuccio, Cardone, Spampinato, Mauro, Camera. Tedesco, Filippone Roberto, La Capria, Misale); voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: n° 8 (Virgillito, Filippone Desideria, Palmisano, Sorbilli, Melara, Gagliostro, Bagalà, Barone); delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



## **PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267**

---

---

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il, 12/07/2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
DOTT. PIERO MACINO

---

---

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Il, 12/07/2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
DOTT. PIERO MACINO

---

---

Letto e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio**  
**AVV. FRANCESCO CARDONE**

**Il Segretario Generale**  
**DOTT. ANTONIO QUATTRONE**

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

- ▶ CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. );
  - ▶ CHE la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione;
- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 T.U.);

**Il Segretario Generale**

---